

Dipartimento di Prevenzione

U.O. Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria

Centro per i Servizi Sanitari

Viale Verona – Palazzina A – 38123 TRENTO

tel. 0461 904532 – fax 0461 904580

Responsabile: Franco Fasoli

Prot. n. 122217

Class. 13.1.2

Trento, 08 AGO, 2018

**Alle Associazioni degli Apicoltori
della Provincia di Trento**

LORO SEDI

**Ai Responsabili degli ambiti territoriali
dell'U.O. di Sanità Pubblica Veterinaria**

Loro Sedi

CIRC. 33

Oggetto: Modifica degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 “Norme per la tutela e la promozione dell’apicoltura”.

Con la presente si porta a conoscenza delle modifiche introdotte alla L.P. di cui all’oggetto, con la legge di “*Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020*” (L.P. 3 agosto 2018 n.15, pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 3 agosto 2018).

Le modifiche riguardano, in particolare, gli articoli 6 e 7, come di seguito indicato:
(barrato quanto soppresso ed in grassetto quanto di nuova introduzione nel testo)

Art. 6 Cessione di api

1. Chiunque cede a Terzi a qualsiasi titolo famiglie di api vive, oppure trasferisce alveari ~~per scopi diversi dal nomadismo~~ **per scopi diversi dal nomadismo**, è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato da non oltre dieci giorni dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, previa visita veterinaria, con il quale si attesta:
 - a) la provenienza dell'alveare;
 - b) la non rilevazione di manifestazioni conclamate di malattie delle api soggette a denuncia ai sensi della normativa vigente;
 - c) l'esecuzione di adeguati trattamenti annuali nei riguardi della varroasi secondo le disposizioni impartite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
 - d) l'assenza di provvedimenti di polizia veterinaria a carico dell'alveare.

Art. 7 Disciplina del nomadismo

- ~~1. L'apicoltore che intende esercitare il nomadismo sul territorio provinciale deve preventivamente notificare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari il trasferimento degli alveari o degli apiari, nei termini e secondo le modalità stabilite con regolamento. Con la notificazione l'apicoltore deve produrre il certificato sanitario di cui all'articolo 6.~~
1. **Per l'esercizio del nomadismo sul territorio provinciale si applica la normativa statale. Nei casi di registrazione nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, è richiesta l'attestazione sanitaria.**
 2. ~~Nel caso di alveari o di apiari provenienti da fuori provincia, gli stessi devono riportare le generalità e il recapito dell'apicoltore secondo le modalità stabilite con regolamento. Inoltre l'apicoltore deve dotarsi di un certificato attestante la sanità dell'alveare o dell'apiario sulla base di esami effettuati da un istituto zooprofilattico ed esibirlo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo modalità stabilite con regolamento.~~
(abrogato)
 3. Nel rilascio di autorizzazioni di uso, a qualsiasi titolo, di aree pubbliche per il posizionamento temporaneo degli apiari, gli enti pubblici proprietari di tali aree devono dare la preferenza agli apicoltori residenti nel comune dove l'area è collocata ed in subordine agli apicoltori residenti in un comune della provincia di Trento."

Le regole per la cessione e/o lo spostamento degli alveari, **per scopi diversi dal nomadismo**, non sono state modificate, mentre per quest'ultima attività lo spostamento di alveari seguirà la "normativa statale", ovvero:

NOMADISMO:

- **OBBLIGO SEGNALAZIONE** (registrare la movimentazione in BDA compilando il documento di accompagnamento con attestazione sanitaria SI da validare a cura del servizio veterinario):
 - o se lo spostamento viene effettuato in entrata o in uscita **dal territorio provinciale**
 - o se lo spostamento viene effettuato verso un apiario da attivare/disattivare o di proprietario diverso pur essendo all'interno del territorio provinciale.
- **NO SEGNALAZIONE IN BDA DELLA MOVIMENTAZIONE:**
 - o se lo spostamento avviene all'interno del territorio provinciale, verso un apiario della medesima proprietà che non determini **l'attivazione o la disattivazione** di un apiario.

Per "attivazione" si deve intendere la prima movimentazione in entrata di api in un apiario non ancora popolato, mentre con "disattivazione" si intende l'ultima movimentazione in uscita che svuota l'apiario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
U.O. Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria
dott. Franco Fasoli



RINA



Trasferimento con sistema di gestione certificato ISO 9001:2008



Servizi veterinari con sistema gestione qualità certificato

